



**COMUNE DI CANONICA D'ADDA**  
*Provincia di Bergamo*

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 11-07-2025 N.19**

**Oggetto:** ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE E COLLETTIVO AI SENSI DELL'ART. 56, D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

**DELIBERA N. 0 Seduta del 30-07-2025**

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

Arcari Paolo Giulio	<input type="checkbox"/>	Peschiulli Antonio Carlo	<input type="checkbox"/>
Berva Rosanna	<input type="checkbox"/>	Fraschini Diego	<input type="checkbox"/>
Cardani Andrea	<input type="checkbox"/>	Previtali Clara	<input type="checkbox"/>
Monzio Compagnoni Ilaria	<input type="checkbox"/>	Bizzarri Cristina	<input type="checkbox"/>
Biffi Annalisa	<input type="checkbox"/>	Amato Ferdinando	<input type="checkbox"/>
Pisoni Claudia	<input type="checkbox"/>	Tito Valeria	<input type="checkbox"/>
Rota Roberto	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**ANNOTAZIONI**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che l'Ente ha sempre assicurato la gestione del servizio di trasporto sociale, da ultimo disciplinato con convenzione approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 30/09/22, che ha avuto scadenza in data 31/12/24;

RITENUTA pertanto la necessità di assicurare la prosecuzione di tale servizio a favore della cittadinanza;

PREMESSO che:

- la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'articolo 118, che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e che, al comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii. che prevede nella gestione ed offerta di servizi "il coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati" e che all'art. 28 prevede interventi urgenti a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza dimora;
- la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1, "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., "Codice del Terzo Settore" che:
  - all'art. 5, comma 1, individua le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo Settore in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - all'art. 56, comma 1, prevede che le "amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
  - all'art. 56, comma 2, prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
  - all'art. 56, comma 3, prevede "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare

la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” e che “le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche in riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”;

- all’art. 56, comma 4, precisa che deve osservarsi il principio dell’effettività delle spese con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)” che delinea le convenzioni con associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato (ai sensi degli Artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore) come una modalità di relazione che concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. Al contempo rileva la circostanza che le organizzazioni coinvolte non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

*RICHIAMATO l’art. 6, d.lgs. 36/2023 che recita: “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”;*

VALUTATA, a tale scopo, la possibilità di ricorrere a una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 56, d.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore);

RITENUTO quindi di non dover ricorrere all’indizione di una ordinaria gara di appalto, ai sensi del codice dei contratti pubblici, in quanto le attività oggetto della

presente deliberazione dovranno essere svolte dall'affidatario in forma integralmente gratuita, vale a dire tramite il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

RILEVATO infatti che, a tal proposito tale modalità di gestione del servizio determina una ricaduta positiva in termini di applicazione del principio di sussidiarietà e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio;

STABILITO preliminarmente, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 165/2001, che:

- i soggetti partecipanti potranno essere le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, così come definite nel D.Lgs. 117/2017;
- il servizio dovrà avere a oggetto:
  - il trasporto delle persone residenti che necessitano di recarsi presso centri ospedalieri, anche convenzionati con il SSN, per effettuare visite, esami, terapie e cure di ogni genere di carattere sanitario;
  - l'accessibilità per i cittadini a centri e servizi di cura, riabilitazione e sedi scolastiche;
  - la promozione e il sostegno del ruolo attivo dei cittadini che si realizza attraverso l'attività di volontariato;
- saranno rimborsabili al soggetto gestore esclusivamente le spese debitamente documentate e della tipologia prevista dalla convenzione, per un limite massimo di € 3.000,00 annui;
- quanto al soggetto gestore:
  - l'associazione applicherà all'utenza tariffe non superiori ai massimali di rimborso fissati da Regione Lombardia;
  - la gestione del servizio avverrà esclusivamente con propri mezzi operativi ed economici;
- la convenzione avrà durata dall'01/10/25 sino al 31/12/28, rinnovabile per altri tre anni;

RITENUTO, in conclusione, di emettere un atto di indirizzo nei termini sopra precisati al responsabile dell'Area proponente, affinché provveda a emanare una manifestazione di interesse volta alla stipulazione della convenzione in oggetto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 28/01/25 di approvazione del DUP per il triennio 2025/27;
- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 28/01/25 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 23 del 28/02/25 di approvazione del PIAO;

DATO ATTO che per la presente deliberazione, che costituisce atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000, non è necessaria l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

con votazione, resa in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito:

consiglieri presenti n.

favorevoli n.

contrari n.

astenuti n.

#### DELIBERA

1. di stabilire che il servizio pubblico del trasporto sociale individuale e collettivo per soggetti non autonomi o privi di sostegni familiari presso i presidi sanitari o centri convenzionati venga gestito mediante la stipulazione di una convenzione di cui all'art. 56, d.lgs. 117/2017;
2. di emettere un atto di indirizzo nei termini sopra precisati al responsabile dell'Area proponente, affinché provveda a emanare una manifestazione di interesse volta alla stipulazione della convenzione in oggetto.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n.

favorevoli n.

contrari n.

astenuti n.

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.